

ASSOCIAZIONE PER ADRIANA ONLUS

Sede Via Luigi Pirandello, 18 95128 Catania

Anagrafica delle ONLUS 2014-29526

Codice fiscale 93193890873



Verbale Assemblea dei soci n.10

L'anno 2020, il giorno 28 Ottobre alle ore 10.00, presso la sede legale sita in Catania, Via Luigi Pirandello n. 18, e in via telematica tramite piattaforma Google Meet, si è tenuta l'assemblea dei soci convocata da ASSOCIAZIONE PER ADRIANA ONLUS, C.F. 93193890873, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del bilancio 2019;
2. Adozione nuovo testo statutario ai fini dell'adeguamento al Codice del terzo settore;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata sono presenti i soci Alfonzetti Santa, Presidente dell'Associazione, Fichera Antonino, Avvocato Conti Giuseppe; sono collegati in via telematica i soci, Massimino Rosario, Mazzeo Gabriella, Citraro Grazia Daniela, Leonardi Letizia, Milone Giuseppina, Vitale Carmela, Dott.ssa dietista Pizzo Rosa Maria, Dott.ssa psicologa Russo Noemi, Favazza Gisa, Ciuro Antonino, Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Camiolo Maria Alessandra. Essendo impossibilitati a partecipare in presenza, sono presenti per delega i Soci Architetto Orazio Pellegrino, rappresentato da Fichera Antonino, Dott.ssa O.S.S. Scuto Maria, rappresentata da Favazza Gisa, Astuto Maria, rappresentata da Alfonzetti Santa, Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Oppedisano Grazia, rappresentata da Citraro Grazia Daniela, Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Testini Giovanna, rappresentata da Russo Noemi, Dott.ssa infermiera Robert Alessandra, rappresentata da Vitale Carmela, Dott.ssa dietista Ornato Eliana, rappresentata da Pizzo Rosa Maria, l'assistente sociale Arena Maria Francesca, rappresentata da Mazzeo Gabriella.

Assume la Presidenza Alfonzetti Santa, Presidente dell'Associazione, la quale da atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del regolamento dello Statuto e che risulta presente o rappresentata la totalità degli associati, dichiarando l'assemblea validamente costituita. I presenti chiamano a fungere da segretario Fichera Antonino Francesco, che accetta. In apertura il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sulle voci di spesa ed entrate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2019. A seguito di congrua valutazione, l'Assemblea approva il bilancio all'unanimità.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sugli aspetti principali della Riforma del Terzo settore, operata dal D. lgs. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo Settore, e sottolinea l'importanza di adottare un nuovo Statuto adeguato alle disposizioni dello stesso

Codice in sostituzione dell'attuale Statuto associativo, al fine di poter procedere eventualmente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), una volta istituito, e di poter godere dei benefici e dei vantaggi discendenti da tale iscrizione.

Il Presidente precisa che, in considerazione delle attività di interesse generale che costituiranno oggetto dell'Associazione, delle modalità attraverso le quali saranno svolte e dei destinatari di tali attività, il Consiglio direttivo ha ritenuto che la Associazione debba operare come organizzazione di volontariato (ODV), adeguando il nuovo statuto alle disposizioni appositamente previste dal Codice del Terzo settore oltre a quelle di portata generale, cui tutti gli Enti del Terzo Settore devono uniformarsi ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

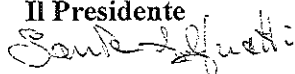
Il Presidente sottopone all'assemblea il nuovo Statuto e comincia a darne lettura, invitando i soci a confrontarsi sul testo. Il socio Citraro Grazia Daniela chiede delucidazioni in merito all'articolo 4, lettere E – Q, ed il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti. A seguito dell'esame dello Statuto e di ulteriori spiegazioni fornite dal Presidente, la Dott.ssa Camiola Maria Alessandra chiede di poter ulteriormente approfondire lo Statuto.

La seduta viene sospesa alle ore 11.52.

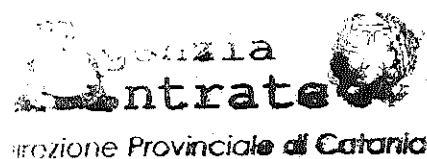
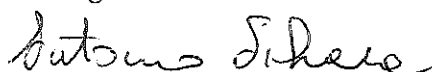
A seguito dell'ulteriore approfondimento richiesto, la seduta riprende ed il nuovo Statuto viene posto in votazione palese. L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente verbale alla lettera "A" per formarne parte integrante, ed incarica il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Alle ore 13.00, nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia
Entrate
Provincia Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giama

ATTO REGISTRATO IL 23 NOV. 2020

AL N. 1061 SERIE 5

CAPOF. HTP P.M.S.

OPERATORE:
Antonio Caruso

Firma su delega del Direttore Provinciale (Domenico Lo Iacono)

ALL. A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE PER ADRIANA ODV"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER ADRIANA ODV" che intende operare come organizzazione di volontariato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Catania.

2. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e succursali. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Catania non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede legale.

Art. 4 - SCOPO-OGGETTO

1. L'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, essendo diretta a garantire la dignità dell'essere umano nelle situazioni di malattia psichica e di disagio socio-economico con finalità sanitarie e di assistenza sociale. L'Associazione, in particolare, si prefigge di svolgere attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a favore delle persone, nonché dei loro familiari, affette da Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.), quali Anoressia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN), Disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI), Vigorexia, Ortorexia, Obesità e altre forme di Disturbi del Comportamento Alimentare Non Alimenti Specificati (DCA NAS), delle persone affette da dipendenze e delle persone vittime di violenza di genere, andando ad affiancare e ad integrare la rete delle risorse istituzionali del territorio.

2. L'Associazione intende perseguire tali finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in misura prevalente delle prestazioni dei volontari associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, le seguenti attività:

- Azioni indirizzate alla prevenzione con incontri e seminari specifici;
- Incontri divulgativi di educazione alimentare di base anche indirizzati alle famiglie;
- Azioni indirizzate alla divulgazione e conoscenza del complesso mondo dei disturbi del comportamento alimentare e dell'obesità;
- Informazione e comunicazione rivolti alle famiglie ed alle persone affette da D.C.A. e disturbi del

peso;

- Incontri con gli esperti del settore e tavole rotonde;
- Azioni di informazione riguardo i servizi esistenti sul territorio e le modalità di accesso agli stessi con possibilità di rete con i MMG e PLS e gli ambulatori specialistici per l'assessment psico - nutrizionale;
- Sportello/linea telefonica di ascolto, sostegno, counselling e informazione sulla rete assistenziale sanitaria e sulle realtà satellite;
- Azioni integrative di supporto alla rete assistenziale sanitaria di riferimento;
- Collaborazione con la rete di assistenza ed il team interdisciplinare sanitario, identificato come referente istituzionale, per l'attuazione ed il monitoraggio dei percorsi D.C.A. ;
- Incontri motivazionali individuali e di gruppo;
- Realizzazione di programmi, con la supervisione e la guida di esperti, per la gestione dello stress, problemsolving;
- Realizzazione di un area per l'accoglienza di gruppi di auto -mutuo-aiuto;
- Organizzazione di attività educative e ludico riabilitative (danza -musico terapia; training autogeno etc ...);
- attuazioni di progetti di recupero e riqualificazione sociale e professionale;
- raccolta dei dati di gestione, su consenso della persona stessa affetta da D.C.A. , di un archivio per la raccolta dei singoli percorsi (personali - terapeutici - familiari) a supporto degli specialisti del team sanitario e del panel riabilitativo.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diversa da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Codice del Terzo settore e dai successivi decreti di attuazione dello stesso. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 Codice del terzo settore, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

5. L'associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nei limiti definiti dal Codice del Terzo settore e dai successivi decreti di attuazione dello stesso.

Art. 5 – SOCI

1. Il numero degli soci è illimitato ma è necessaria la partecipazione di almeno sette soci persone fisiche ovvero di tre ODV.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore, quale che ne sia la natura giuridica, nella persona del proprio legale rappresentante, che ne condividono le finalità e che intendono contribuire alla loro realizzazione attraverso la loro opera, competenza e conoscenza. Gli altri enti del Terzo settore non possono, tuttavia, partecipare in numero superiore al 50% delle ODV.

3. Coloro che intendano associarsi devono formulare una richiesta scritta al Consiglio direttivo, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali;
- b) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e

di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. L'ammissione è subordinata, oltre che ai requisiti di cui sopra, al versamento della quota associativa.
6. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, comunicata all'interessato ed annotata, a cura dello stesso organo amministrativo, nel libro degli associati.
7. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio direttivo e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. Questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
8. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, essendo titolari tutti i soci dei medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto, senza alcuna differenza di trattamento.
2. Tutti i soci hanno il diritto di:
 - votare in assemblea, purché risultino iscritti nel libro degli soci da almeno tre mesi; ciascuno può esprimere un solo voto;
 - essere nominati alle cariche sociali;
 - concorrere alla programmazione delle attività dell'associazione, parteciparvi, esserne informati e controllarne l'andamento;
 - essere informati ed accedere a documenti, delibere, bilanci e libri sociali dell'Associazione, rivolgendo apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. Tutti i soci hanno l'obbligo di:
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
 - rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.

1. La qualità di socio si perde per:
 - morte;
 - recesso;
 - esclusione.
2. Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione che sarà comunicata all'interessato.
3. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso.
4. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:



- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

5. In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio direttivo deve inviare all'associato una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire proprie osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

6. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione all'interessato, che potrà proporre appello al Collegio Arbitrale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di deliberazione dell'Assemblea, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso per cui egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

7. I diritti di partecipazione all'associazione sono intrasmissibili.

8. I Soci che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, le quali non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

2. Devono, inoltre, essere nominati nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge:

- l'organo di controllo interno;
- il revisore legale dei conti.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta il luogo di incontro e confronto tra i soci ed è investita delle seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio il bilancio d'esercizio o del rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale sottoposti dal Consiglio direttivo, ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo ovvero un decimo degli Associati.
 3. Essa è convocata mediante comunicazione scritta da inviare ai soci con qualunque mezzo idoneo, sempre che consenta di provare tale invio, almeno otto giorni prima della riunione all'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione, con distinzione tra prima e seconda convocazione, che deve svolgersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.
 4. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
 5. È consentita la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità del socio che partecipa e vota.
 6. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola col versamento della quota associativa annuale.
 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice presidente o, in caso di impedimento o di cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea.
 8. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 9. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, di trasformazione, di fusione e discissione dell'Associazione sono assunte in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 10. Le deliberazioni di scioglimento sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei cui confronti risponde direttamente.
2. Rientra nella competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto attribuito alla competenza dell'Assemblea o di altro organo, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nominare il Presidente e il Vicepresidente;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

4. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che va da 3 a 5, è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Tutti i componenti dell'organo devono essere scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati. Ogni socio esprime le preferenze fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Saranno eletti consiglieri i soggetti che avranno avuto il maggior numero di voti.

5. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

6. La carica è gratuita. È possibile riconoscere ai consiglieri un rimborso delle spese preventivamente concordate e debitamente documentate.

7. Il nuovo Consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente. In caso di parità risulterà eletto il consigliere che vanta la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggior anzianità anagrafica.

8. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei membri del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo (se nominato), i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

10. È consentita la partecipazione al Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

11. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni di cui all'art. 26, c. 6, Codice del Terzo settore, anche a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le eventuali limitazioni di tale potere saranno opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza. Per quanto riguarda la responsabilità e gli eventuali conflitti di interessi degli amministratori sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e, in materia di revisione legale, l'art. 15, D.Lgs. n. 39/2010.

14. A ciascun socio è attribuita la facoltà di denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Si richiama al riguardo

quanto previsto dall'art. 2408, c.c.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

1. L'organo di controllo interno, monocratico o collegiale, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.
3. L'organo di controllo interno viene eletto dall'Assemblea, anche fra i non soci, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
4. I requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dagli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c. In particolare in presenza:
 - di un organo monocratico, il sindaco unico deve essere iscritto al Registro dei revisori legali oppure all'Albo dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro o un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche;
 - di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere in possesso dei requisiti sopra descritti.
5. L'organo di controllo interno svolge le seguenti funzioni:
 - vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento;
 - vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - controllo contabile in assenza di un incaricato per la revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - i singoli componenti dell'organo di controllo possono procedere ad ispezioni/controlli, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;
 - partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.
6. La carica è gratuita. È possibile riconoscere ai componenti dell'organo solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Il Revisore legale dei conti o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, sempre che il controllo contabile non sia esercitato dall'Organo di controllo.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.
3. La carica è gratuita. È possibile riconoscere al revisore solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione — comprensivo delle quote associative e di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio d'esercizio corredato dalla documentazione necessaria è depositato nei termini a cura del Consiglio direttivo presso il Registro unico del Terzo settore.

Art. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 17 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. L'associazione, nella ricorrenza dei rispettivi presupposti di legge, è tenuta a:
 - redigere, depositare presso il Registro unico del Terzo settore il bilancio sociale, nelle forme prescritte dalle norme e prassi vigenti, ed a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale;
 - pubblicare annualmente e tenere aggiornato sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualunque titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché a dirigenti e soci.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice del Terzo settore l'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.
2. I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, rivolgendo apposita domanda scritta al Consiglio direttivo.

Art. 19 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone che, in modo spontaneo e senza scopo di lucro, svolgono tramite l'associazione attività per la comunità ed il bene comune
2. I volontari non possono essere in alcun modo retribuiti ma possono solo essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività associativa, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro retribuito intercorrente con l'associazione.
4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 10 del presente statuto, si procede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 – CLAUSOLA SOSPENSIVA

Le disposizioni contenute nel presente statuto diverranno operative a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del Codice del Terzo settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, sicché la loro efficacia resta sospensivamente condizionata al ricorrere di tali eventi.

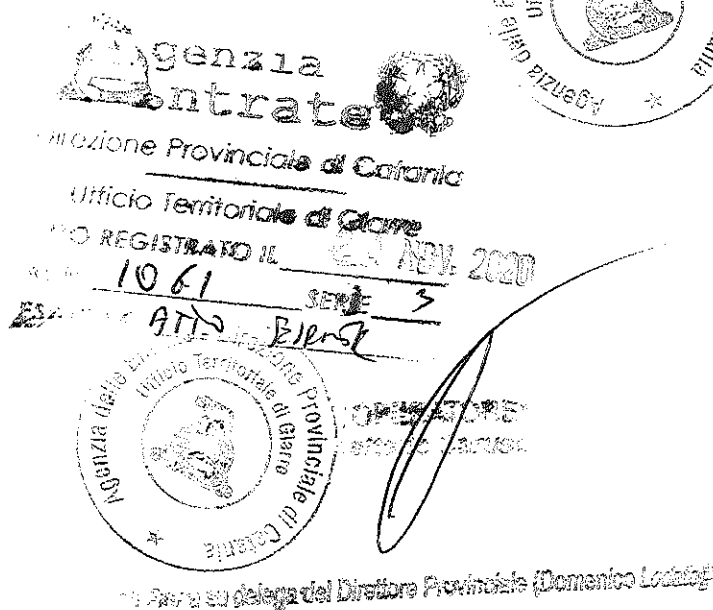
Art. 23 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile.

Catania, 28 Ottobre 2020

Il Presidente

Giuseppe Giffuni



3 1061 24/11/2020

0,00 **TXS20L001061000EE**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXS

